

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE



Ai fini della concessione del trattamento di

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA PER SOCIETA' PLURILocalizzata

ai sensi della circolare INPS nr. 78 dd. 27/06/2020 nonché articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020 nr. 18 convertito con modificazioni dalla l. 27/2020


Il giorno 07.07.2020 sono presenti:

- **Con.Fid.Station s.r.l.** con sede legale in Bolzano (BZ), corso Italia, n. 13/M, P.IVA 02776570216 rappresentata dall'avv. Juri Andriollo in qualità di Procuratore Speciale;
- **FILCAM-CGIL Nazionale:** Sig. Joice Moscatello
- **FISASCAT-CISL Nazionale:** Sig.ra Stefania Chicca
- **UILTUCS Nazionale:** Sig. Antonio Vargiù

Le Parti, riunitesi al fine di discutere in merito al trattamento di integrazione salariale in deroga, come da informativa e richiesta di esame congiunto del 01.07.2020 si danno atto che l'esame congiunto ed il presente verbale vengono effettuati e redatti in via telematica, così come previsto dall'art. 22, comma 1 del D.L. n. 18 del 17/3/2020, stanti le misure restrittive previste dal D.P.C.M. 11/3/2020.

Premesso che:


1. L'Azienda è una Società attiva, opera nel settore della custodia e deposito bagagli sotto l'insegna "Kipoint" presso le stazioni di Milano Centrale, Verona Porta Nuova, Venezia Santa Lucia, Bologna centrale;
2. L'Azienda non rientra per settore, tipologia e inquadramento previdenziale nell'ambito di applicazione del Titolo I, Capo II- Integrazione Salariali Ordinarie del D.lgs. 148/2015; pertanto per essa non trovano *"applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni normative in materia di sospensione e riduzione dell'orario in costanza di rapporto di lavoro"*
 - a) L'Azienda, con riferimento alla matricola INPS 1413228726, ha in forza, alla data odierna, una forza lavoro di nr. 110 lavoratori subordinati ai quali si applica integralmente il CCNL Multiservizi e n. 3 impiegati ai quali si applica il CCNL Commercio-Terziario;
 - b) In data 09.04.2020 veniva sottoscritto tra Con.Fid. Station S.r.l. con sede legale in Bolzano (BZ), corso Italia, n. 13/M, P.IVA 02776570216 e le OO.SS. Nazionali Filcams CGIL – Fisascat CISL – UILTUCS verbale di accordo sindacale in ordine alla cassa integrazione in deroga per società plurilocalizzate avente ad oggetto Con.Fid. Station S.r.l.;
 - c) A seguire, Con.Fid. Station S.r.l. ha formalizzato, in data 15.04.2020, ai sensi del D.L. 22/2020 nr. 18 e circolare INPS dd. 28/03/2020 lettera h) domanda, nei termini di



- legge, al Ministero del Lavoro ai fini dell'autorizzazione della cassa integrazione in deroga;
- d) Il Ministero del Lavoro ha autorizzato, con decreto di data 19.05.2020 la concessione della cassa integrazione in deroga in parola;
 - e) In data 29.05.2020 è stata presentata domanda nei termini di legge, all'INPS ai fini del rilascio dell'ulteriore autorizzazione;
 - f) Che Con.Fid. Station S.r.l. ha usufruito interamente delle nove settimane di cassa integrazione in deroga per aziende plurilocalizzate con effetto dal 12.03.2020;
 - g) Che ai sensi della Circolare INPS nr. 78 dd. 27.06.2020 art 1, l'istanza di trattamento delle cinque settimane previste dal D.L. 34/2020 è condizionata al completamento delle quattro settimane ulteriori alle nove (in totale 13) previste dalle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna (cd zone gialle) di cui all'art. 22, comma 8- quater, D.L. 17 marzo 2020 nr. 18;
 - h) Che l'Azienda, con riferimento alla matricola INPS di cui alla lettera "a" del presente verbale, necessita il trattamento di integrazione salariale in deroga a causa di un pregiudizio non imputabile alla società stessa né ai lavoratori, ma strettamente riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ex art. 22 del D.L. n. 18 del 17/3/2020 e D.L. nr. 34/2020 e successive modifiche ed integrazioni;
 - i) L'Azienda, con riferimento alla matricola INPS di cui alla lettera "a" del presente verbale, ha unità produttive dislocate su tutto il territorio nazionale e, nello specifico, 2 nella Regione Veneto (Venezia e Verona) 1 nella regione Lombardia (Milano) 1 nella Regione Emilia Romagna (Bologna).;
 - j) L'azienda con comunicazione indirizzata alle segreterie nazionali delle OO.SS. firmatarie del CCNL applicato, effettuata in data 01.07.2020, ha avviato la procedura di informativa, consultazione sindacale e richiesta esame congiunto ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18/2020 nonché D.L. nr. 34/2020 qui richiamati integralmente e ad ogni effetto di legge.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue:

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono qui tutte richiamate;
2. La Società Con.Fid.Station s.r.l. nel corso della call conference odierna, dopo aver ampiamente illustrato alle OO.SS. presenti la contingente situazione aziendale, ha rappresentato come, in conseguenza delle importanti misure restrittive adottate dal Governo italiano per gestire e contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (D.L. 23/2/2020, D.P.C.M. 1/3/2020, D.P.C.M. 4/3/2020, D.P.V.M. 8/3/2020, D.P.C.M. 11/3/2020 ed ulteriori successivi), si sia registrata inizialmente una repentina riduzione delle attività commerciali, successivamente interrotte integralmente per quanto riguarda i depositi bagagli a causa della chiusura delle unità produttive sul territorio nazionale a partire dalla data del 12/3/2020 per disposizioni della pubblica autorità;
3. Che le condizioni attuali del comparto turistico permangono identiche a quelle di cui al punto 2;
4. Le parti si danno atto che per tutto il periodo di sospensione/riduzione dell'attività non sussistono allo stato alternative occupazionali per il personale oggetto del presente accordo;

- 
5. In considerazione di quanto su illustrato in accordo con le OO.SS. presenti, la Società Con Fid Station SRL richiederà per il proprio personale in forza, l'intervento del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18/2020 e succ. modifiche ed integrazioni nonché Circolare INPS 78 dd. 27/06/2020 per ulteriori quattro settimane con riferimento alle sole Regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna.
 6. Per quanto detto, la riduzione/sospensione dell'attività lavorativa decorre dalla data 11.05.2020 e seguirà per ulteriori 4 settimane interessando i seguenti lavoratori:
 - N. 12 operai afferenti i depositi bagagli di Milano pari ad ore 1920;
 - N. 8 operai afferenti il deposito bagagli di Bologna pari ad ore 640;
 - N. 8 operai afferenti il deposito bagagli di Venezia pari ad ore 1280;
 - N: 3 operai afferenti il deposito bagagli di Verona pari ad ore 480;

Il totale della riduzione richiesta ammonta, quindi, ad nr. 4.320 ore per quattro settimane;

I lavoratori sono tutti già in forza alla data del 23/2/2020

7. La riduzione delle ore avverrà di norma su base settimanale, con modalità di astensione su intere giornate o intere settimane e sarà proporzionata al fabbisogno di prestazioni lavorative necessarie potendo arrivare sino alla sospensione totale a zero ore settimanali per quanto riguarda il settore dei depositi bagagli mentre, mentre ove vi è la possibilità di svolgimento dell'attività lavorativa, l'ammortizzatore sociale opererà a rotazione secondo l'effettivo fabbisogno lavorativo in egual misura per tutte le unità produttive.
8. L'individuazione dei lavoratori da collocare in sospensione avverrà tenendo in considerazione le esigenze tecnico, organizzative e produttive aziendali e riguarderà la totalità dei lavoratori.
9. Ai sensi dell'art. 22, comma 6 del D.L. 18/2020 e D.L. 34/2020 al fine di evitare l'impatto sociale che la fruizione della cassa in deroga determinerà, in termini di decurtazione della retribuzione dovuta all'applicazione del massimale, oltre alle difficoltà che il trattamento diretto da parte Inps determinerà sui tempi di pagamento l'Azienda, al fine di favorire la continuità di reddito, si impegna ad anticipare le retribuzioni future nella misura di quanto da percepire in cassa integrazione. In tal caso gli anticipi della retribuzione saranno recuperati alla fine del periodo di integrazione salariale a mezzo di rate mensili.
10. Durante il periodo di sospensione i lavoratori sospesi potranno essere richiamati al lavoro con un preavviso di 48 ore.
11. Le Parti, viste le misure restrittive volte ad evitare il contatto tra le persone e l'urgenza d'implementare quanto prima la prestazione del trattamento di integrazione salariale, convengono che la Società provvederà ad inviare singole comunicazioni ai lavoratori, indicando la modalità di riduzione/sospensione attraverso comunicazione scritte indirizzati ai singoli lavoratori ed anche in modalità semplificata (Email, SMS, messaggi whatsapp) e a richiedere la conferma di avvenuta ricezione al lavoratore con il medesimo strumento di comunicazione.
12. Le parti concordano nel confrontarsi nuovamente in caso di ulteriore proroga delle disposizioni contenute nella normativa in premessa, al fine di monitorare gli effetti delle misure qui concordate e valutarne l'implementazione o la riduzione. Inoltre si danno atto che non potendo procedere in data odierna alla consultazione dei lavoratori, viene concordata con le OO.SS la facoltà di recuperare la consultazione anche tramite la convocazione di assemblee sindacali con tutti i lavoratori.

AV

Schiavo

Bo.

Con la sottoscrizione del presente verbale tutte le Parti, confermando comunque a tutti gli effetti le precedenti intese intercorse, si danno atto di aver esperito e positivamente concluso con accordo la procedura di esame congiunto ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 18 del 17/3/2020 e D.l. 34/2020.

Il presente verbale redatto nel corso della consultazione effettuata, viene scambiato tra le parti a mezzo email per le firme.

Allegati ut sopra

Letto confermato e sottoscritto.

L'AZIENDA

CON.FID. STATION Srl


Corso Italia, 13/M - 39100 Bolzano

C.F./Part. I.V.A. 02776570216


Tel. 0471-97 18-15




FILCAMS CGIL



FISASCAT CISL



UILTUCS



Segue allegato 1: elenco lavoratori e sedi